

GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE VERDI E DEMOCRATICI DEL TRENINO

Relazione

Il presente disegno di legge intende riproporre un'iniziativa politica già avviata nel corso della XIII legislatura con la proposta di mozione n. 261 del 3 maggio 2006 dal titolo assai eloquente "La Provincia di Trento valorizzi e promuova ulteriormente il settore termale".

L'obiettivo di valorizzare questo settore parte da lontano, dalla legge provinciale di settore varata il 20 giugno 1983, legge che nel tempo ha subito aggiustamenti ed integrazioni e che a questo punto, presumibilmente, necessiterebbe di una revisione organica anche per aggiornarla ed adeguarla alla legge nazionale, varata nel 2000 nonché all'evoluzione di un settore che è molto cambiato nel corso degli ultimi anni. Sono appunto passati 27 anni dall'approvazione della legge provinciale n. 21, ma sembra passato un secolo, tanta è la differenza tra le stazioni termali (e le cure) di quel periodo e le stazioni termali (e l'offerta complessiva) odierne. Se trent'anni fa le terme si configuravano quasi esclusivamente come luoghi di cura di tipo ospedaliero, oggi le terme sono luoghi dove vivere pienamente esperienze legate alla cura ed alla vacanza, al benessere ed al ben-vivere. Il settore termale, per le sue caratteristiche di ecocompatibilità, ha ancora forti potenzialità espressive in Trentino e potrebbe rappresentare un settore di punta nell'ambito dell'offerta curativa e turistica della nostra provincia, sia potenziando le stazioni esistenti, sia recuperando località che non hanno avuto sufficiente fortuna (es. Bresimo), sia avviando nuove realtà in diverse valli e località.

La proposta di mozione presentata nel 2006 (il documento è accessibile all'indirizzo www.consiglio.provincia.tn.it/documenti_pdf/idap_41907.pdf) approfondiva tra gli altri documenti anche il rapporto di Federterme Confindustria e l'evoluzione del concetto di cura termale; può essere utilmente letta come supporto alla presente relazione.

"L'impiego delle acque termali per idroterapia nel bacino del Mediterraneo – come correttamente descrive il sito internet di Federterme-Confindustria – era conosciuto fin dai tempi antichi, come evidenziato dai reperti archeologici, dalle testimonianze letterarie e scientifiche, dalle numerose epigrafi. I Greci furono tra i primi popoli a conoscere ed apprezzare le acque termali, i Romani esaltarono questo strumento di cura e di relax attraverso la realizzazione delle monumentali Thermae pubbliche che si affiancavano al balneum privato. Nella sola città di Roma si arrivò al punto di censire più di 800 stabilimenti termali pubblici e privati, ma l'estensione del ricorso alle terme avvenne su tutti i territori dell'impero dotati di fonti. I Romani sfruttarono le acque sia per finalità che igieniche che per quelle curative. Nel corso del Medioevo la pratica termale venne ristretta al solo uso terapeutico, è questo il periodo in cui l'indagine sui benefici delle cure si mescola con le speculazioni empiriche e popolari che ricollegano ad un'acqua un particolare effetto. Da queste valutazioni empiriche si distinguono, invece, i primi studi idrologici condotti a partire dal XIII secolo da scienziati e medici. Da centri di cura le località termali si andarono trasformando in centri di villeggiatura e di vita mondana richiamanti la popolazione dell'intero continente e destinate ad assumere una fisionomia propria ed autonoma riconosciute come stazioni e città termali. Il termalismo dell'età moderna è caratterizzato sotto il profilo degli studi da un'applicazione del metodo sperimentale con un approccio innovativo circa le cure, sotto il profilo dell'erogazione delle cure si assiste, invece, a quello che è stato definito il termalismo d'élite. Le classi economicamente e culturalmente elevate si recavano presso le Terme, rinnovati centri di vita mondana per "passare le acque" e trascorrere giornate di riposo. I due conflitti mondiali certamente ridussero considerevolmente l'afflusso verso le stazioni termali che ripresero la loro attività nel dopoguerra in quella che è stata definita la stagione del termalismo sociale. La riconosciuta

efficacia terapeutica delle acque termali ha, infatti, comportato il loro inserimento nel sistema sanitario nazionale e nei livelli essenziali di assistenza prevedendo, nell'ottica costituzionale della tutela della salute, l'estensione delle terapie, a costi contenuti, all'intera popolazione. Oggi il mondo termale è una realtà che rinuncia a qualsiasi etichetta e che si conferma come il luogo più idoneo per il raggiungimento delle condizioni di completo benessere della persona dove è possibile procedere alla cura delle malattie sposando la terapia naturale con una altrettanto naturale immersione in oasi di verde e di pace”.

Pur non godendo della tradizione secolare di altre regioni, anche il Trentino presenta comunque un vario ed interessante panorama di stazioni termali, alcune radicate fin dall'epoca romana (Comano), altre più legate all'età asburgica, altre ancora nate come offerta terapeutica innovativa slegata dal tradizionale impiego dell'acqua (Garniga). Si tratta nel complesso di un'offerta qualificata ed in crescita, come dimostra anche la nascita di nuove stazioni termali. Il sito internet www.trentino.to presenta l'offerta complessiva del termalismo trentino con tutte le sue specificità, dalla Val di Fassa (Pozza) alle valli del Parco dello Stelvio (Pejo e Rabbi), dal Garda (Arco) al Bondone (Garniga), dalla Valsugana (Levico, Vetriolo e Roncegno) alle Giudicarie e Rendena (Comano e Caderzone).

Il settore termale in Trentino è regolamentato, come detto, dalla legge provinciale 20 giugno 1983, n. 21 “Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali” (pubblicata sul b.u. 28 giugno 1983, n. 33).

In Italia, con la L. 24-10-2000 n. 323 “Riordino del settore termale”, pubblicata nella Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 261, si è posto mano al settore termale. Le finalità affermate nella nuova legge nazionale sono:

- “1. (...) disciplina la erogazione delle prestazioni termali al fine di assicurare il mantenimento ed il ripristino dello stato di benessere psico-fisico e reca le disposizioni per la promozione e la riqualificazione del patrimonio idrotermale, anche ai fini della valorizzazione delle risorse naturali, ambientali e culturali dei territori termali.
2. (...) promuove, altresì, la tutela e la valorizzazione del patrimonio idrotermale anche ai fini dello sviluppo turistico dei territori termali.
3. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere, con idonei provvedimenti di incentivazione e sostegno, la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e la valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali.
4. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con gli enti interessati gli strumenti di valorizzazione, di tutela e di salvaguardia urbanisticoambientale dei territori termali, adottati secondo le rispettive competenze. In caso di mancato rispetto del termine, il Governo provvede ad attivare i poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 5 del [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 \(1/cost\)](#).
5. Il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è delegato ad emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali che raccolga, coordinandola, la normativa vigente (1/cost).
6. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità e alla attuazione della presente legge secondo quanto disposto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.”

Il Trentino ha ospitato nel corso degli ultimi anni, in particolare presso lo storico e prestigioso stabilimento termale di Levico Terme alcuni appuntamenti di livello internazionale per fare il punto sull'evoluzione del settore e per proporre varie iniziative. Nel tempo si sono mosse anche le istituzioni internazionali ed in particolare l'Unione Europea, dopo una risoluzione del Parlamento Europeo, si sta indirizzando verso una direttiva che nel favorire la mobilità dei curandi possa favorire la creazione di un interessante “mercato” di 500 milioni di cittadini: un bacino di enorme

interesse anche per le terme del Trentino. Le quali, sempre affiancate dalle aziende per il turismo dei rispettivi ambiti, da Trentino Spa e dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari (senza dimenticare il ruolo fondamentale svolto per anni da Confindustria Trento), stanno pure progressivamente convergendo sul piano della programmazione e della promozione con pregevoli iniziative.

Descrizione del disegno di legge

Premessa la già citata proposta di una revisione organica che possa portare alla stesura di un nuovo testo legislativo, con l'articolo 1 si aggiorna profondamente l'articolo 1 della legge provinciale vigente, rendendo più evidenti quali siano gli obiettivi di una moderna stazione termale, ma pure gli obiettivi della Provincia che dovrebbe considerare il termalismo uno dei settori di maggiore interesse per coniugare tutela del territorio e sviluppo economico ecosostenibile. In particolare, vengono declinati tutti i possibili ambiti di intervento della Provincia, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla legge nazionale e delle più recenti tendenze di mercato, nonché dalle proposte emerse dalle istituzioni europee e dai convegni internazionali di settore.

L'articolo 2 riprende uno dei cardini della legge quadro nazionale, proponendo l'avvio dei cosiddetti "piani di qualificazione delle aree termali", vale a dire un insieme di investimenti coordinati dall'ente pubblico per migliorare il contesto ambientale ed incrementare la qualità dell'offerta ricettiva.

L'articolo 3 introduce e regola il nuovo marchio di qualità provinciale "Terme del Trentino". In realtà si tratta di dare sostanza legislativa ed amministrativa ad un'iniziativa che le aziende termali, le ApT d'ambito e Trentino Spa hanno già avviato e che necessita ora di ulteriori stimoli e sostegni.

L'articolo 4 introduce un regolamento di attuazione della legge che potrebbe portare ad uno snellimento dell'impianto legislativo vigente, con una delegificazione mirata ad affidare alla Giunta provinciale una serie di interventi.

L'articolo 5 detta infine la disposizione finanziaria.

Cons. prov. Roberto Bombarda

Trento, 25 febbraio 2010